

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO LAINATI - DE VIVO

Largo Donegani, 2 - 20121 Milano TEL. 02-80683.1
email: info@lainati-devivo.net

AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI Milano 4
18/07/2013
N.ro. 14678
Serie 1T
Esatti € 213,00

Atto costitutivo di Associazione

I sottoscritti:

- 1) **LEONI Carlo Daniele**, nato a Milano il giorno 23 dicembre 1959, residente a Basiano, via Manzoni n. 16, codice fiscale LNE CLD 59T23 F205Z;
- 2) **GARIBOLDI Davide**, nato a Vaprio d'Adda il giorno 4 giugno 1967, residente a Masate (MI), via Giacomo Matteotti n. 12, codice fiscale GRB DVD 67H04 L667P;
- 3) **ALOIA Simona**, nata a Cernusco sul Naviglio il giorno 15 aprile 1969, residente a Masate (MI), via Giacomo Matteotti n. 12, codice fiscale LAO SMN 69D55 C523H;
- 4) **PIERDOMINICI Francesca**, nata a Cosenza il giorno 21 marzo 1972, residente a Pozzo d'Adda, via Giorgio Amendola n. 2, codice fiscale PRD FNC 72C61 D086H;
- 5) **DI MAIO Michelangelo**, nato a Milano il giorno 31 agosto 1972, residente a Gessate, via Merano 11/2, codice fiscale DMI MHL 72M31 F205L;
- 6) **PUTTINI Roberta**, nata a Milano il giorno 28 marzo 1967, residente a Basiano, via Manzoni n. 16, codice fiscale PTT RRT 67C68 F205Z;
- 7) **COMELLI Maurilio Giuseppe**, nato a Milano il giorno 20 novembre 1969, residente a Pozzuolo Martesana, via Galileo Galilei n. 75, codice fiscale CML MLG 69S20 F205B;
- 8) **FERRARI Simona**, nata a Cernusco Sul Naviglio il giorno 19 settembre 1973, residente a Pozzuolo Martesana, via Galileo Galilei n. 75, codice fiscale FRR SMN 73P19 C523A;
- 9) **BARBI Nadia**, nata a Milano il giorno 5 gennaio 1969, residente a Gessate, via Cittadella n. 7/4, codice fiscale BRB NDA 69A45 F205Y;

tutti cittadini italiani,

convengono quanto segue.

Costituzione dell'associazione

Tra i sottoscritti **Leoni Carlo Daniele, Gariboldi Davide, Aloia Simona, Pierdominici Francesca, Di Maio Michelangelo, Puttini Roberta, Comelli Maurilio Giuseppe, Nadia Barbi e Ferrari Simona** è costituita una associazione che opera senza fini di lucro denominata:

"Associazione Amerete"

disciplinata dalle norme seguenti e da quelle dello statuto, che si allega al presente atto con lettera "A".

Scopo e oggetto dell'associazione

L'Associazione Amerete persegue i seguenti scopi:

- realizzare contesti dove le famiglie, mantenendo la propria individualità e specificità di nucleo, possano:

1. condividere la vita attraverso uno stile sobrio, solidale e prossimo;
2. accogliere e crescere insieme dando valore alla diversità, per generare con stupore una realtà integrata;
3. promuovere l'unione familiare e lo sviluppo della genito-

rialità in un ambiente armonioso dove coltivare gratitudine e speranza in alleanza educativa;

4. favorire un sistema di educazione permanente sulle tematiche famigliari e genitoriali, quale Comunità educante;

5. vivere l'esperienza di fede a testimonianza della bellezza del dono della vita;

6. collaborare con le realtà sociali, religiose e della società civile, valorizzando momenti di formazione, di incontro, di condivisione.

Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Sede

L'Associazione ha sede in Pozzuolo Martesana, Via Marconi n. 16.

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è disciplinato dall'articolo 29 e 30 dello statuto dell'associazione, come sopra allegato.

Associati

Le condizioni di ammissione all'associazione, nonché i diritti e gli obblighi degli associati, sono disciplinati dall'art. 9 dello statuto, come sopra allegato.

Amministrazione e rappresentanza

L'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione sono disciplinate dagli articoli 10 e seguenti dello statuto, come sopra allegato.

I comparenti dichiarano che l'amministrazione dell'Associazione è affidata, per tre anni, ad un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) membri nominati nelle persone dei signori:

- Carlo Daniele Leoni, Presidente;
- Simona Ferrari, Consigliere;
- Davide Gariboldi, Consigliere.

Esercizi dell'associazione

Gli esercizi dell'Associazione chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici).

Conferimento poteri

I comparenti autorizzano il sunnominato Presidente dell'associazione a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale riconoscimento dell'associazione presso le Autorità competenti ed, eventualmente, quelle intese all'acquisto della personalità giuridica, secondo la vigente normativa, apportando anche all'allegato statuto tutte le modifiche che si dovessero rendere all'uopo necessarie.

Spese di costituzione

Le spese del presente atto si convengono a carico dell'associazione.

F.to: Michelangelo Di Maio

F.to: Roberta Puttini
F.to: Nadia Barbi
F.to: Francesca Pierdominici
F.to: Simona Aloia
F.to: Carlo Daniele Leoni
F.to: Maurilio Giuseppe Comelli
F.to: Davide Gariboldi
F.to: Simona Ferrari
N.19149 di Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto dr. Ciro de Vivo Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i signori:
LEONI Carlo Daniele, nato a Milano il giorno 23 dicembre 1959, residente a Basiano, via Manzoni n. 16,
GARIBOLDI Davide, nato a Vaprio d'Adda il giorno 4 giugno 1967, residente a Masate (MI), via Giacomo Matteotti n. 12,
ALOIA Simona, nata a Cernusco sul Naviglio il giorno 15 aprile 1969, residente a Masate (MI), via Giacomo Matteotti n. 12,
PIERDOMINICI Francesca, nata a Cosenza il giorno 21 marzo 1972, residente a Pozzo d'Adda, via Giorgio Amendola n. 2,
DI MAIO Michelangelo, nato a Milano il giorno 31 agosto 1972, residente a Gessate, via Merano 11/2,
PUTTINI Roberta, nata a Milano il giorno 28 marzo 1967, residente a Basiano, via Manzoni n. 16,
COMELLI Maurilio Giuseppe, nato a Milano il giorno 20 novembre 1969, residente a Pozzuolo Martesana, via Galileo Galilei n. 75,
BARBI Nadia, nata a Milano il giorno 5 gennaio 1969, residente a Gessate, via Cittadella n. 7/4,
della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno firmato alla mia presenza in calce ed a margine, nonchè l'allegato, il presente atto, previa lettura da me datane allo stesso, alle ore dieci circa.
Monza, Via Cavallotti n. 4, otto luglio duemilatredici
F.to: Ciro de Vivo - Notaio
N. 19163 di Repertorio N. 12865 di Raccolta

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto dr. Ciro de Vivo Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la signora
FERRARI Simona, nata a Cernusco Sul Naviglio il giorno 19 settembre 1973, residente a Pozzuolo Martesana, via Galileo Galilei n. 75,
della cui identità personale io Notaio sono certo, ha firmato alla mia presenza in calce ed a margine, nonchè l'allegato, il presente atto previa lettura da me datane alla stessa, alle ore diciotto e dieci circa.
Monza, Via Cavallotti n. 4, otto luglio duemilatredici
F.to: Ciro de Vivo - Notaio

Allegato "A" N. 19163 del Repertorio N. 12865 della Raccolta
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE "AMERETE"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita e promossa l'Associazione di promozione sociale "AMERETE", di seguito detta associazione.

L'Associazione promuove attività di utilità sociale e promozione umana e familiare.

I valori dell'Associazione sono ispirati ai principi cristiani della solidarietà, della condivisione e dell'accoglienza.

L'Associazione si prefigge di promuovere e vivere attività che siano in armonia con il creato, l'ambiente e la natura.

2. La sede dell'associazione è in Pozzuolo Martesana, via Marconi, 16

3. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

1. I Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto.

Art. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Presidente o da almeno cinque soci.

2. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, alla quale partecipano almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e con la maggioranza assoluta dei soci presenti all'Assemblea.

Art. 5

(Interpretazione dello statuto e rinvio ad altre norme)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

(Solidarietà)

1. Realizzare contesti dove le famiglie, mantenendo la propria individualità e specificità di nucleo, possano:

1. Condividere la vita attraverso uno stile sobrio, solidale e prossimo;
2. Accogliere e crescere insieme dando valore alla diversità, per generare con stupore una realtà integrata;
3. Promuovere l'unione Familiare e lo sviluppo della genitorialità in un ambiente armonioso dove coltivare gratitudine e speranza in alleanza educativa;
4. Favorire un sistema di educazione permanente sulle tematiche familiari e genitoriali, quale Comunità educante;
5. Vivere l'esperienza di fede a testimonianza della bellezza del dono della vita;
6. Collaborare con le realtà sociali, religiose e della società civile, valorizzando momenti di formazione, di incontro, di condivisione.

2. L'associazione non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica.

3. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali salvo quelle ad esse connesse così come individuate dal D.Lgs. n. 460/97.

Art. 7

(Finalità specifiche)

1. L'associazione rivolge la sua attenzione a:

- a) La promozione umana, la promozione sociale, la formazione, la condivisione, l'assistenza, la solidarietà, le pari opportunità, l'accoglienza e l'ospitalità a persone, adulti o minori, italiani o stranieri, anche in convenzione con gli enti pubblici o privati proposti;
- b) Interessare le strutture competenti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi affrontati anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di attività di dialogo e coordinamento tra diversi enti anche internazionali, con analoghe finalità;
- c) Sviluppare progetti rivolti a promuovere l'unione familiare;
- d) Messa a disposizione di spazi per altri enti del Terzo Settore e non, per la formazione di operatori, volontari e attività sociali in genere;
- e) Mantenere rapporti con enti statali, locali, ULSS, Consulte del volontariato, Caritas, R.S.A., enti privati;
- f) Offrire sostegno e collaborazione, contributi e partecipazioni a associazioni, enti, società cooperative, cooperative sociali senza scopo di lucro, O.N.G.;

2. L'associazione, inoltre, sulla base di ulteriori disponibilità, provvede alle seguenti iniziative, elencate in via esemplificativa:

- servizi di studio e ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali, di socializzazione;
- centri polivalenti di tipo diurno e residenziale, rivolti a persone in condizione di svantaggio sociale: disabili, stra-

nieri, giovani, donne, anziani e loro gruppi e/o loro associazioni, gruppi di aiuto mutuo aiuto;

- sostegno ed iniziative di qualsiasi attività a carattere culturale (mostre, convegni e manifestazioni), video-musicale, teatrale e cinematografico, espressione corporea e ginnica, attività-sportiva amatoriale e dilettantistica, di educazione alimentare e somministrazione di bevande e alimenti anche contro pagamento o contributo;

- forme comunitarie di accoglienza anche extra-alberghiere con finalità di turismo sociale rivolte anche soggetti socialmente emarginati e loro famigliari e/o associazioni;

- promozione e sostegno al progetto di sviluppo del Mercato Equo e Solidale, della finanza etica, di organismi che operano per la difesa dei diritti umani.

TITOLO III

I SOCI

Art. 8

(Ammissione)

Sono soci fondatori tutti i firmatari del presente statuto.

L'ammissione di nuovi soci è ammessa con parere unanime dell'assemblea dei soci che si riunisce almeno due volte all'anno.

I soci si dividono in:

- Fondatori, firmatari dello statuto;
- Residenti, in una delle comunità dell'Associazione;
- Aderenti, coloro che ne condividono le finalità e sorreggono a tutti i livelli la vita e le attività delle comunità.

Possono diventare soci aderenti ordinari dell'associazione tutte le persone maggiorenni italiane e straniere che condividono le finalità dell'associazione, sono mossi da spirito di solidarietà verso tutti e si impegnano attivamente soprattutto con la propria disponibilità di tempo e di mezzi.

Sono ammessi a far parte dell'associazione coloro che ne facciano richiesta e per i quali l'assemblea si sia espressa favorevolmente 3. Le domande di ammissione sono presentate alla segreteria dell'associazione, in forma scritta e dovranno contenere i dati identificativi del richiedente e la sua adesione agli scopi statutari nonché ai regolamenti dell'associazione.

Art. 9

(Diritti)

1. I soci eleggono il Presidente dell'associazione, e approvano il bilancio e partecipano all'Assemblea

2. Tutti i soci ordinari hanno inoltre diritto di controllare il funzionamento dell'associazione, di chiedere informazioni e di verificare la contabilità, secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto.

3. I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata secondo le possibilità dell'associazione stessa, e solo se concordato preventivamente con il Presidente.

Art. 10

(Doveri)

1. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2. Il comportamento all'interno e all'esterno dell'associazione, è animato dallo spirito di solidarietà nonché attuato con correttezza, buona fede, e coerenza rispetto ai principi dello statuto e degli eventuali regolamenti.

3. I soci hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 11

(Cessazione e Esclusione)

1. I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- Dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Mancato versamento della quota associativa;
- Morte.

2. Sono cause di esclusione:

- La grave violazione dei doveri stabiliti dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte.

L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona. Questa avverrà solo per gravi motivi, previa notificazione degli stessi. In questa ipotesi è ammesso ricorso al Consiglio dei Probiviri il quale decide in via definitiva. Viene comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

TITOLO IV

GLI ORGANI

Art. 12

(Organi dell'associazione)

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti e il Consiglio dei Probiviri.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

Art. 13

(Composizione)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci.

2. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Art. 14

(Funzioni)

1. L'Assemblea in via ordinaria:

- Elege i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;

- Elege i Revisori dei conti ed il Consiglio dei Proviviri;
- Fissa i regolamenti dell'associazione;
- Esamina e approva il bilancio preventivo e consuntivo, proposto dal Consiglio Direttivo;
- Esamina e approva, con eventuali modifiche, una breve relazione morale e il programma annuale dell'associazione;
- Stabilisce l'ammontare delle quote associative a carico dei soci;
- Delibera in ordine alle proposte riguardanti l'eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio;
- Delibera sulle materie attinenti l'attività associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea in via straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle richieste di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, e sulle materie attinenti l'attività associativa aventi carattere straordinario sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 15

(Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'avviso deve essere affisso all'albo della sede almeno una settimana prima del giorno fissato per l'adunanza e comunicato a ciascun socio.
4. Il Presidente può convocare l'Assemblea qualora ne ravvisi la necessità. L'Assemblea deve essere convocata entro un termine ragionevole quando ne è fatta motivata domanda da almeno un decimo dei soci o dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

(Validità dell'Assemblea)

1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, presenti in proprio o con la delega da conferirsi per iscritto ad altro aderente.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, purché avvenga almeno il giorno seguente alla data della prima convocazione.
3. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Art. 17

(Votazione)

1. Nelle assemblee hanno diritto di voto i nuovi soci e coloro che risultino aver rinnovato l'adesione.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei soci presenti. Salve le particolari maggioranze richieste dall'art. 4, comma 2, del presente statuto per le modifiche statutarie, e dall'art. 21, comma 3, c.c., in caso di scioglimento dell'associazione.

4. Se lo statuto non dispone diversamente i voti sono palesi.

Art. 18

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

2. Il verbale è custodito, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.

3. Ogni aderente dell'associazione ha diritto a consultare il verbale (e di trarne copia).

4. Il verbale dell'Assemblea deve essere affisso all'albo della sede per almeno una settimana dopo lo svolgimento della riunione.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

(Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo, di seguito detto Direttivo, regge l'associazione ed è composto da tre a sette membri, eletti a votazione segreta dell'Assemblea tra i soci, più il Presidente. Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, nomina al suo interno il vicePresidente e può nominare il Segretario, che può essere scelto anche fuori dai membri del Consiglio Direttivo.

2. Tutte le cariche associative, come le prestazioni fornite da tutti i soci, sono gratuite.

Art. 20

(Presidente del Direttivo)

1. Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 21

(Durata e funzioni)

1. Il Direttivo dura in carica per il periodo di anni tre; esso può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Il Direttivo svolge e promuove, su indicazione dell'Assemblea, le attività relative all'associazione.

3. Il Direttivo esercita ogni facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che la legge o il presente statuto non riserva, in modo tassativo, all'Assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano dunque tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli riservati all'Assemblea dei soci.

4. Spetta al Consiglio Direttivo la cura e l'obbligo di attenersi e far osservare i compiti statutari.

Comunque ad esso compete:

- Fissare le norme di funzionamento dell'associazione;
- Provvedere l'amministrazione ordinaria e straordinaria delle risorse economiche dell'associazione e redigere il bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- Promuovere tutte le iniziative atte a formare ed educare i soci sull'attività mirata a favorire l'integrazione sociale di coloro che soffrono situazioni di emarginazione;
- Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei registri dei soci ed ogni altro registro ovvero libro e scrittura contabile che si rendessero opportuni, nonché alla conservazione di ogni documento utile;
- Deliberare in merito alle convenzioni con altri enti o soggetti;
- Predisporre un progetto di programma, corredato di preventivo di spesa, da sottoporre all'Assemblea;
- Predisporre i progetti, le relazioni, gli atti e i documenti che siano richiesti dai rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche;
- Assumere eventualmente del personale;
- Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Conferire incarichi meramente istruttori ad alcuni suoi membri o anche a consulenti esterni.

5. Le deliberazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 22

(Convocazione e costituzione)

1. Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.
2. Il Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei componenti.
3. I membri del Direttivo che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
4. In caso di cessazione di uno o più membri il Consiglio provvede a sostituirli nominando i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. Nell'eventuale mancanza di questi ultimi l'Assemblea, appositamente convocata d'urgenza dal Presidente del Consiglio Direttivo, provvederà ad eleggere i sostituti che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 23

(Elezione)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta tra i presenti.

Art. 24

(Durata)

1. Il Presidente dura in carica anni due.
2. L'Assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei presenti può revocare il Presidente.
3. Una settimana prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 25

(Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti legali di fronte ai terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano e tutelano gli interessi dell'associazione.
2. Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Egli sottoscrive il verbale dell'Assemblea, cura che sia custodito presso la sede dell'associazione, dove possa essere consultato dai soci.
4. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva entro un termine non superiore a trenta giorni.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente le sue funzioni sono svolte dal vicePresidente e, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di età o da un suo delegato.
6. Previo consenso del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferire ad un suo delegato, anche dipendente dell'associazione, la facoltà di versare, prelevare e coordinare la gestione di depositi intestati all'associazione.

CAPO IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26

(Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre persone, due Effettivi e un Supplente dotate di adeguata professionalità, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.
2. Il Collegio ha il compito di verificare il bilancio preventivo, la regolare gestione e tenuta dei libri contabili e sociali in conformità con la normativa vigente.
3. Il Collegio esprime parere scritto sul bilancio annuale consuntivo, tenuto conto della nota integrativa elaborata dal Consiglio Direttivo.
4. Nel proprio parere scritto, il Collegio esprime eventuali rilievi critici, propone e suggerisce consigli.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica per il periodo di due anni.

CAPO V - IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Art. 27

(Consiglio dei Probiviri)

1. Il Consiglio dei Probiviri è costituito da tre componenti e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Consiglio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedere. Il lodo emesso è inappellabile, fermo restando quanto previsto dal codice civile.

4. Il Consiglio dei Probiviri dura in carica per il periodo di quattro anni.

TITOLO V

IL PATRIMONIO E IL BILANCIO

Art. 28

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni, mobili e immobili, e diritti inerenti inventariati, comprese le rendite;
- b) quote associative e contributi;
- c) donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di enti o di privati, e quant'altro espressamente diretto all'arricchimento di esso patrimonio;
- d) rimborsi;
- e) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della vigente normativa.

2. Per converso le disponibilità erogabili sono costituite:

- a) dall'importo delle quote associative;
- b) da proventi derivanti da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi non espressamente diretti all'arricchimento del patrimonio;
- c) dalle rendite del patrimonio stesso.

Art. 29

(I beni e diritti inerenti)

1. Tra i beni dell'associazione sono compresi tutti i beni immobili, i diritti reali immobili, i beni mobili registrati e altri beni mobili, i crediti e diritti aventi per oggetto beni mobili. Sono compresi anche i frutti e le rendite che derivino da tali beni e diritti.

2. I beni e i diritti anzidetti possono essere acquisiti dall'associazione. In particolare i beni immobili, i diritti reali immobili e i beni mobili registrati sono ad essa intestati.

3. I beni mobili e immobili costituenti il patrimonio dell'associazione sono indicati e valutati assieme alle altre attività e passività relative all'associazione nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione, che ogni socio ordinario ha il diritto di consultare. L'inventa-

rio deve essere aggiornato di anno in anno.

4. Le somme provenienti dall'eventuale alienazione di tali beni, da lasciti, da donazioni e quelle che per qualsiasi titolo siano destinate ad incremento del patrimonio devono essere reinvestite o reintegrate secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

5. Le somme necessarie ai bisogni dell'associazione devono essere depositate ad interesse presso Istituti di Credito locali.

Art. 30

(Quote associative e contributi)

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa si riferisce all'anno sociale e dev'essere versata entro i primi due mesi dell'anno; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Sono ammessi contributi provenienti da privati, dallo Stato, da enti e istituzioni pubbliche o da organismi privati, sia nazionali che extranazionali.

Art. 31

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di modesta entità vengono rimosse dal Presidente del Consiglio Direttivo o suo incaricato e vengono utilizzate per la realizzazione delle finalità individuate dall'art. 7, comma 1 del presente statuto.

2. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di elevata entità sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

3. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

4. Il Presidente attua delibere del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

Art. 32

(Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'associazione.

3. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 33

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi da attività commerciali o produttive marginali

sono inseriti in apposita contabilità separata.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

3. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 34

(Avanzo di Gestione e Devoluzione dei beni)

1. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti direttamente collegate con l'associazione.

2. In caso di esaurimento degli scopi dell'associazione o impossibilità di attuarli, nonché di estinzione o scioglimento della associazione da qualsiasi causa determinata, i beni della stessa, dopo la liquidazione e l'adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti, saranno obbligatoriamente devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Per eventuali controversie relative ad esso scioglimento è competente il Foro di Milano.

Art. 35

(Esercizio finanziario e Bilancio)

1. L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. I bilanci consuntivo e preventivo, elaborati dal Consiglio Direttivo, sono approvati e controllati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

3. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

4. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

5. Il bilancio consuntivo dell'associazione viene redatto ogni anno.

6. Il bilancio consuntivo è costituito dall'inventario patrimoniale e dal rendiconto della gestione.

L'inventario contiene la indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'associazione, con particolare riguardo ai beni, ai contributi e ai lasciti di cui l'associazione sia stata beneficiaria. Il rendiconto della gestione indica le componenti positive (proventi e entrate) e negative (oneri e spese) relative all'esercizio.

7. I progetti autonomi e le attività particolari possono evidenziarsi in modo separato nello schema del bilancio.

8. Il bilancio può essere accompagnato da una relazione sulla

situazione dell'associazione e sull'andamento della gestione.

9. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea con voto palese e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, entro il termine di mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio precedente.

10. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

11. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata (oneri e proventi) per l'esercizio annuale successivo, e le variazioni dello stato patrimoniale previste al termine del medesimo periodo.

12. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il termine di mesi quattro prima della chiusura dell'esercizio in corso.

13. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Art. 36

(Rendiconti di raccolta fondi)

1. Qualora vengano effettuate, seppur occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione va redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato a norma di legge, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

TITOLO VI

LE CONVENZIONI

Art. 37

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale ed altri enti e soggetti sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente, o suo delegato, a compiere tutti gli atti necessari alla stipula.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, con cura del Presidente, nella sede dell'associazione.

Art. 38

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'associazione.

Art. 39

(Attuazione della convenzione)

1. Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VII
DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 40
(Dipendenti)

1. L'associazione può assumere dipendenti nei limiti della sua capacità finanziaria ed economica.
2. Le modalità di nomina e la pianta organizzativa ove necessaria, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal Consiglio Direttivo, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
3. I dipendenti saranno scelti tra persone di provata moralità e capacità professionale.
4. L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.
5. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 41
(Collaboratori)

1. L'associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, incluse le figure, che a norma di legge, sono previste nel mercato del lavoro, nei limiti della sua capacità finanziaria ed economica.
2. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

TITOLO VIII
LE RESPONSABILITA'

Art. 42
(Responsabilità dell'associazione)

1. L'associazione risponde, con propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 43
(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

TITOLO IX
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 44
(Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'associazione di promozione sociale partecipa e collabora con soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 45
(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'associazione di promozione sociale collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 46

(Controversie)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da uno a tre membri a scelta anche di una sola parte e nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ai sensi del Regolamento Arbitrale Nazionale vigente al momento dell'insorgere della controversia e a sensi del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

F.to: Michelangelo Di Maio

F.to: Roberta Puttini

F.to: Nadia Barbi

F.to: Francesca Pierdominici

F.to: Simona Aloia

F.to: Carlo Daniele Leoni

F.to: Maurilio Giuseppe Comelli

F.to: Davide Gariboldi

F.to: Simona Ferrari

F.to: Ciro de Vivo - Notaio

Copia in conformità dell'originale
Milano, 18 luglio 2013